

Regolamento sui controlli interni

Comune di Vasanello



INDICE

- Art. 1 - Oggetto e principi generali**
- Art. 2 - Il controllo di regolarità amministrativa**
- Art. 3 - Il controllo di regolarità contabile**
- Art. 4 - Il controllo strategico**
- Art. 5 - Il controllo sugli equilibri finanziari**
- Art. 6 - Il controllo di gestione**
- Art. 7 - Il controllo sulla qualità dei servizi erogati**
- Art. 8 - Gestione associata**
- Art. 9 - Il controllo delle sezioni regionali della Corte dei Conti**
- Art. 10 - La valutazione**
- Art. 11 - Entrata in vigore**

Art. 1

Oggetto e Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina, in modo integrato, i controlli interni del Comune di Vasanello, ai sensi dell'art. 147 e segg. Del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
2. Le attività di controllo interno producono report semestrali che sono inviati alla giunta ed al consiglio e, nei casi previsti dalla normativa, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
3. Il sistema dei controlli interni è così articolato:
 - a) di regolarità amministrativa;
 - b) di regolarità contabile;
 - c) di gestione;
 - d) strategico, che comprende anche la relazione sulle performance;
 - e) sulle società partecipate non quotate;
 - f) sugli equilibri finanziari;
 - g) sulla qualità dei servizi erogati
4. Il sistema dei controlli interni costituisce strumento di supporto nella prevenzione del fenomeno della corruzione.
5. Gli esiti del controllo interno sono utilizzati ai fini della redazione da parte del segretario della dichiarazione di inizio e fine mandato che il sindaco deve presentare.
6. Gli esiti delle altre forme di controllo interno concorrono alla formazione del controllo strategico.
7. Partecipano ai controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale (ove presente), i dirigenti, il nucleo di valutazione ed il collegio dei revisori dei conti. Gli esiti dei controlli interni sono trasmessi al sindaco, alla giunta ed al presidente del consiglio.
8. Per lo svolgimento delle varie tipologie di controllo interno è attivata una specifica struttura posta in staff al direttore generale o, se questa figura è assente, al segretario.
9. I report delle varie tipologie di controllo interno sono pubblicati sul sito internet dell'ente.
10. Gli esiti dei controlli interni sono utilizzati ai fini della valutazione dei dirigenti.
11. I report sui controlli interni sono sottoposti all'esame del consiglio nel corso della verifica della permanenza degli equilibri di bilancio

Art. 2

Il controllo di regolarità amministrativa

1. Il controllo di regolarità amministrativa si suddivide nella fase preventiva e nella fase successiva.
2. Nella fase preventiva si realizza alla adozione delle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta comunale ed alle determinazioni e si concretizza nel rilascio del parere di regolarità tecnica. In esso viene verificata la conformità della proposta di deliberazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche,

il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'ente, nonché il rispetto delle procedure. Tale verifica viene effettuata sia sul merito che sul rispetto delle procedure. Esso è riportato o allegato nel testo del provvedimento.

3. La giunta ed il consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità tecnica sulla base di argomentate motivazioni.
4. Nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi esso è svolto dal segretario, che si avvale del supporto della struttura preposta ai controlli interni. Esso viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai dirigenti, utilizza i principi di revisione aziendale ed ha gli stessi contenuti previsti del controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva a cui si aggiunge il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
5. Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato su tutti gli atti di valore superiore a 10.000,00 (diecimila) euro; sulle determinazioni a contrarre; sul conferimento di incarichi, nonché su tutti gli atti segnalati dai dirigenti o dagli amministratori e su quelli su cui il segretario ritenga necessario svolgere tale attività. Esso viene inoltre effettuato sul 10% del totale degli atti adottati da ogni dirigente. Tali atti sono scelti in modo casuale dal segretario stesso con tecniche di campionamento dallo stesso individuate.
6. Di ciascun controllo viene redatta una scheda con l'indicazione delle eventuali irregolarità rilevate. Semestralmente viene redatto un rapporto che è trasmesso ai dirigenti, al nucleo di valutazione, ai revisori dei conti, al Sindaco ed al Presidente del consiglio. Esso contiene anche eventuali direttive per i dirigenti. Degli esiti di questa forma di controllo si tiene conto nella valutazione dei dirigenti.

Art. 3

Il controllo di regolarità contabile

1. Il controllo di regolarità contabile è svolto dal dirigente finanziario e si concretizza nel visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni dirigenziali e nel parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazioni del consiglio comunale o della giunta comunale. Essi sono riportati o allegati nel testo del provvedimento.
2. Con il controllo di regolarità contabile il dirigente verifica:
 - a) la disponibilità dello stanziamento di bilancio;
 - b) la corretta imputazione;
 - c) l'esistenza del presupposto;
 - d) l'esistenza dell'impegno di spesa;
 - e) la conformità alle norme fiscali;
 - f) il rispetto delle competenze;
 - g) il rispetto dell'ordinamento contabile;
 - h) il rispetto del regolamento di contabilità;

- i) la mancanza di conseguenze negative sugli equilibri di bilancio e sul patto di stabilità;
- l) l'accertamento dell'entrata;
- m) la copertura nel bilancio pluriennale;
- n) la regolarità della documentazione;
- o) gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica

3. La giunta ed il consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità contabile sulla base di argomentate motivazioni.

4. Al controllo di regolarità contabile partecipa il collegio dei revisori dei conti, che verifica le attività di controllo svolte dal dirigente. Esso redige uno specifico rapporto con cadenza semestrale. Tale report è trasmesso al sindaco o presidente di provincia, al direttore generale, al segretario, ai dirigenti, al nucleo di valutazione ed al Presidente del consiglio comunale.

Articolo 4

Il controllo strategico

1. Il controllo strategico esamina l'andamento della gestione dell'ente. In particolare, rileva i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici contenuti delle Linee Programmatiche di mandato e nella Relazione Previsionale e Programmatica, gli aspetti economico-finanziari, l'efficienza nell'impiego delle risorse, con specifico riferimento ai vincoli al contenimento della spesa, i tempi di realizzazione, le procedure utilizzate, la qualità dei servizi erogati, il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, il grado di soddisfazione della domanda espressa, gli aspetti socio-economici ed il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
2. Esso ingloba la relazione sulle performance organizzative di cui al DLgs n. 150/2009.
3. Produce report semestrali.
4. Tale attività è svolta dall'apposita articolazione organizzativa, che è posta alla dipendenze del direttore generale (ovvero negli enti che ne sono privi del segretario). A questa forma di controllo partecipa il nucleo di valutazione.
5. Tale forma di controllo, ai sensi dell'art. 147 *ter* del D.Lgs. n. 267/2000, viene attivata a partire dal 2015.

Articolo 5

Il controllo sugli equilibri finanziari

1. La regolamentazione è contenuta nel regolamento di contabilità. Esso si estende anche alla gestione società partecipate non quotate.

Art. 6

Il controllo di gestione

1. Il controllo di gestione misura l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione ed ha come finalità quella di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

2. Esso è svolto con riferimento ai singoli centri di costo ed ai servizi.
3. Si basa sulla seguente struttura contabile: il Piano Esecutivo di Gestione, (che comprende anche il piano delle performance) ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, i centri di costo, il sistema di indicatori e di reportistica.
4. Le sue fasi sono quelle previste nel ciclo delle performance di cui al DLgs n. 150/2009.
5. Le sue risultanze sono utilizzate dal nucleo di valutazione per la valutazione dei dirigenti.
6. Le attività sono svolte dalla struttura preposta ai controlli interni.

Art. 7

Il controllo sulla qualità dei servizi erogati

1. Il controllo della qualità dei servizi erogati si occupa di quelli gestiti direttamente dall'ente e di quelli gestiti mediante organismi gestionali esterni. Esso utilizza metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.
2. Per la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni possono essere utilizzate sia metodologie indirette, quali quelle dell'analisi dei reclami pervenuti, che dirette, quali quelle della somministrazione di questionari ai cittadini – utenti. In ogni caso, nell'ente occorre somministrare almeno un questionario all'anno per ciascun settore.
3. L'analisi attraverso i questionari deve essere impostata prendendo in considerazione molteplici dimensioni, tra le quali quelle ritenute essenziali riguardano gli aspetti tangibili, l'affidabilità, la capacità di risposta, la capacità di assicurazione, l'empatia. Essa deve escludere ogni forma di personalizzazione e deve tenere conto dello svolgimento di attività in cui l'ente esercita poteri autoritativi, sanzionatori, autorizzativi e/o concessori.
4. Analoghe rilevazioni vanno effettuate, tramite questionario o forme similari, anche per la misurazione della soddisfazione degli utenti interni.
5. Questa forma di controllo ha come responsabile il direttore generale o, se tale figura manca, il segretario.
5. Degli esiti del controllo sulla qualità dei servizi erogati si tiene conto nella valutazione della performance organizzativa.
1. Tale forma di controllo, ai sensi dell'art. 147, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, viene attivata a partire dal 2015.

Art. 8

Gestione associata

1. Le forme di controllo interno possono essere svolte anche in modo associato sulla base di convenzioni di cui all'articolo 30 del DLgs n. 267/2000.

Art. 9

Il controllo delle sezioni regionali della Corte dei Conti

1. Ai fini del controllo delle sezioni regionali della Corte dei Conti, con particolare riferimento alla relazione che gli enti devono trasmettere con cadenza semestrale, si tiene conto degli esiti delle varie tipologie di controllo interno e, in particolare, di quello strategico

Art. 10

La valutazione

1. Gli esiti delle varie forme di controllo interno sono trasmesse al nucleo di valutazione affinché ne tenga conto nella valutazione dei dirigenti, sulla base della metodologia utilizzata dall'ente.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi con l'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Esso è pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito internet dell'ente.